

IN NOTA INTEGRATIVA LE INFORMAZIONI SUI CONTRIBUTI RICEVUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Le società devono pubblicare nella nota integrativa sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle Pubbliche amministrazioni, pena la loro restituzione.

L'articolo 1, co. 125-129, L. 4 agosto 2017, n. 124, impone alle imprese di evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e di quello consolidato le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque ai vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da:

- pubbliche amministrazioni;
- società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, e società da loro partecipate;
- società in partecipazione pubblica.

In relazione all'identificazione dei soggetti erogatori, si può far riferimento all'elenco dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello *split payment*, pubblicato annualmente sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze (che però, tra le società partecipate, include solo quelle detenute per una percentuale non inferiore al 70%) o alla banca dati unitaria delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Dipartimento del Tesoro (che però non comprende le partecipate delle partecipate).

Devono essere inclusi, a titolo esemplificativo, i contributi pubblici in conto capitale, in conto impianti e/o in conto interessi; la quota di abbattimento degli interessi ex Legge Sabatini; i contributi ricevuti a vario titolo dalle camere di commercio, le somme ricevute a titolo di PAC dalle imprese agricole. Si ritiene siano invece da escludere le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività ordinaria della società, che costituiscono il corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture rese dalla stessa, in quanto derivanti da rapporti di natura sinallagmatica gestiti secondo le regole del mercato (di tale avviso il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, Documento 15.3.2019, e Assonime, circolare 22.2.2019, n.5).

In nota integrativa devono essere indicati la denominazione e codice fiscale del soggetto erogante; la somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); la data di incasso; la causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

L'obbligo di pubblicazione non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia (in via prudenziale, complessivamente) inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

La mancata osservanza dell'adempimento informativo comporta la restituzione delle somme ricevute entro tre mesi. Non si può fare a meno di osservare che la sanzione dell'integrale restituzione contrasta con i principi comunitari della ragionevolezza o proporzionalità.

18 marzo 2019

prorevi auditing s.r.l.